

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto in Modena il giorno venti del mese di dicembre (20/12/2018) alle ore 09:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18	Lenzini Diego	SI
2	Maletti Francesca	Presidente	SI	19	Liotti Caterina Rita	SI
3	Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20	Malferrari Marco	SI
4	Arletti Simona		SI	21	Montanini Antonio	NO
5	Baracchi Grazia		SI	22	Morandi Adolfo	SI
6	Bortolamasi Andrea		SI	23	Morini Giulia	SI
7	Bortolotti Marco		SI	24	Pacchioni Chiara Susanna	SI
8	Campana Domenico Savio		SI	25	Pellacani Giuseppe	SI
9	Carpentieri Antonio		SI	26	Poggi Fabio	SI
10	Chincarini Marco		SI	27	Rabboni Marco	SI
11	Cugusi Marco		SI	28	Rocco Francesco	SI
12	De Lillo Carmelo		SI	29	Santoro Luigia	SI
13	Di Padova Federica		SI	30	Scardozi Elisabetta	SI
14	Fantoni Luca		SI	31	Stella Vincenzo Walter	SI
15	Fasano Tommaso		SI	32	Trande Paolo	SI
16	Forghieri Marco		SI	33	Venturelli Federica	SI
17	Galli Andrea		SI			

e gli Assessori:

1	Bosi Andrea	SI	5	Filippi Alessandra	SI
2	Guadagnini Irene	SI	6	Guerzoni Giulio	SI
3	Cavazza Gianpietro	SI	7	Urbelli Giuliana	NO
4	Ferrari Ludovica Carla	SI	8	Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 96

Prot. Gen: 2018 / 177376 - FR - IMPOSTA COMUNALE (IUC) ANNO 2019 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2018, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22 FEBBRAIO 2018, CHE GIÀ CONFERMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 2019 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE
(Relatore Assessore Bosi)

Con riferimento al dibattito su: Bilancio di previsione 2019-2021 - Approvazione - prot. 174298/2018 - svoltosi in data odierna, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 21: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli.

Contrari 10: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Chincarini, Fantoni, Galli, Morandi, Pellacani, Rabboni, Santoro, Scardozi

Astenuto 1: il consigliere Campana

Risulta assente il consigliere Montanini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 65 del 27 luglio 2015 che ha determinato le aliquote, detrazioni e i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- n. 12 del 25 febbraio 2016 che ha confermato anche per l'anno 2016 la manovra tributaria 2015, di cui alla sopracitata, e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti, per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) nonché ha determinato le tariffe provvisorie e le scadenze di pagamento del Tributo sui rifiuti Tari;
- n. 2 del 26 gennaio 2017 che ha ancora confermato per l'anno 2017 la precedente manovra tributaria 2016 e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti, per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016;
- n. 15 del 22 febbraio 2018 che ha nuovamente confermato per l'anno 2018 la precedente manovra tributaria 2017 e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti, per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016.

Dato atto che nelle precedenti manovre tributarie per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui alle citate e rispettive deliberazioni, è stata applicata la maggiorazione TASI fino allo 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile >> (primo) senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI, che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo), e non invece distribuendo

lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Dato altresì atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal 2016, tra l'altro, introduce "ex lege" disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

1. l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 – lett. a e d) con relative pertinenze, già affrancata dal 2014 dall' IMU, riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa, accatastati in categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Esenzione riconosciuta non solo per il possessore (proprietario) ma anche per il detentore (inquilino) per la quota tasi di sua spettanza, che utilizzano l'alloggio come abitazione principale, restando invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore (proprietario). Mentre, nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la Tasi è dovuta da entrambi.
2. l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente pensionato all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti.
3. l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13) .
4. le agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti "beni merce", con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c).
5. i nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati" cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24).

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che, come già aveva fatto la Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) con l'articolo 1 comma 37 apporta modificazioni ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha esteso per tutto il 2018 la previsione della proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, in particolare:

- con la lettera a) s'integrava il comma 26 relativamente alla sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali, ad eccezione dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nella parte in cui queste prevedevano aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016 e quindi 2015, ad eccezione della tassa sui

- rifiuti (TARI) il cui gettito è a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- con la lettera b) si aggiungeva infine al comma 28 la previsione della conferma anche per l'anno 2018 della maggiorazione Tasi, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i Comuni che l'avevano deliberata, quindi già applicata, per gli anni 2016 e 2017.

Preso atto che il contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2018 confermava, come quello definito dalla Legge di Bilancio 2017 e ancora quello precedente della Legge di Stabilità 2016, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria sospendendo “ex lege” gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali avessero deliberato.

Dato atto che ad oggi non risulta essere stata assunta alcuna deliberazione in merito al contenimento della pressione fiscale per l'anno 2019, l'Amministrazione comunale intende pur tuttavia confermare, in forza della propria potestà regolamentare, anche per il prossimo anno la manovra tributaria comunale 2018, compresa la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e, come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, applicata secondo i termini ivi indicati per aumentare uno solo dei due limiti : << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile >> (primo) senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI, che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti;

Tutto ciò premesso, si ritiene con la presente deliberazione di confermare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, anche per l'anno 2019 la manovra tributaria 2018 approvata con la deliberazione consiliare n. 15 del 22 febbraio 2018, che già confermava quella del 2017 approvata con deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2017, che a sua volta confermava quella del 2016 di cui alla deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2016, e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini già previsti limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), confermando anche la misura d'aliquota del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati cosiddetti “beni merce” nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della citata Legge di Stabilità 2016, dando comunque sempre atto dell'applicabilità delle disposizioni tributarie introdotte dal 1° gennaio 2016 dalla stessa Legge di Stabilità 2016 e ad oggi vigenti.

Ritenuto inoltre necessario determinare, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2019 del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune sulla base del Piano Economico Finanziario di Atersir, le tariffe Tari 2019 nella misura delle tariffe Tari 2018 sulle quali sarà commisurato il tributo, a titolo di acconto e fino a conguaglio delle tariffe definitive.

Ritenuto infine opportuno integrare il Regolamento delle Entrate Tributarie comunali, aggiungendo all'articolo 5 “Rateazione del versamento” due nuovi commi 3 e 4 nonché rinominando nel comma 5 il precedente comma 3 aggiornandolo, al fine di introdurre la possibilità di rateazione dei pagamenti anche per le ingiunzioni di pagamento di accertamenti notificati, non impugnati in giudizio, non pagati nei termini di legge e non oggetto di precedente rateazione, a condizione che l'ingiunzione di pagamento non sia impugnata giudizialmente.

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011, art. 14 comma 6, e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 26 novembre 2018;

D e l i b e r a

- di confermare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, anche per l'anno 2019 la manovra tributaria 2018 approvata con la deliberazione consiliare n. 15 del 22 febbraio 2018 che già confermava la precedente manovra del 2017 approvata con la deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2017, compresa la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini

ivi previsti limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), come già stabilivano le precedenti manovre relative agli anni 2016 e 2015;

- di confermare anche nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della Legge di Stabilità 2016 la misura dell'aliquota Tasi del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- di dare atto che le aliquote Tasi, ai sensi dei commi 682, lett. b) p.to 2 e 683 della Legge 27-12-2013, n. 147 e successive modificazioni, sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati qui a seguire con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2017, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari ad euro 28.902.172,28 così ripartito nei servizi di:

1. pubblica sicurezza e vigilanza locale	euro 12.801.122,96;
2. illuminazione pubblica	euro 6.335.000,00;
3. anagrafe e servizi cimiteriali	euro 2.077.446,75;
4. manutenzione del verde pubblico	euro 2.687.968,18;
5. manutenzione stradale	euro 757.550,41;
6. tutela edifici ed aree comunali	euro 3.066.558,98;
7. trasporto pubblico	euro 1.176.525,00.

- di stabilire, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe 2019, che le tariffe Tari 2019 sono determinate nella misura delle tariffe TARI 2018 sulle quali sarà commisurato il tributo, a titolo di acconto e fino a conguaglio delle tariffe definitive.

- di integrare l'art. 5 del Regolamento dell'Entrate Tributarie, allegato posto agli atti del Servizio Tributi, inserendo i commi 3 e 4 che introducono la possibilità di rateare le ingiunzioni fiscali e rinumerando il vecchio comma 3 nel nuovo comma 5 aggiornandolo coi riferimenti dei due nuovi commi introdotti, come segue:

<< 3. E' consentita la rateazione dei pagamenti delle ingiunzioni di pagamento di accertamenti notificati, non impugnati in giudizio e non pagati nei termini, che non sono stati oggetto di rateazione, di importo complessivo pari o superiore ad euro 3.000,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 6, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge. Non è consentita la rateazione delle ingiunzioni di pagamento impuginate in giudizio.

4. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento dell'atto di ingiunzione di pagamento; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rateazione, di cui ai precedenti commi 1 e 3, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente. E' comunque fatta salva, a parere insindacabile dell'Amministrazione, la decadenza dalla rateazione concessa che resta valida, in caso di comprovate ragioni del mancato pagamento da parte del debitore >>.

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.

- di prevedere per l'anno 2019 nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva a titolo di imposta unica comunale (IUC) di euro 91.128.390,93 dando atto che gli stanziamenti dei capitoli 101 "IMU – Imposta municipale", 102 "TASI – Tributo sui servizi indivisibili", 740 "TARI – Tributo sui rifiuti", 760 "Addizionale provinciale del tributo" in competenza comunale e 5490 "Addizionale provinciale del Tributo" in competenza provinciale trovano corrispondenza nel Bilancio previsionale 2019-2021, come segue:

1. euro 46.300.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1 ;
2. euro 5.900.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.76.0;
3. euro 37.072.825,36 Piano dei Conti 1.1.1.51.0;
4. euro 5.565,57 Piano dei Conti 1.1.1.99.1;
5. euro 1.850.000,00 Piano dei Conti 9.2.5.1.1.

1. euro 46.300.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1 ;
2. euro 5.900.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.76.0;
3. euro 37.072.825,36 Piano dei Conti 1.1.1.51.0;
4. euro 5.565,57 Piano dei Conti 1.1.1.99.1;
5. euro 1.850.000,00 Piano dei Conti 9.2.5.1.1.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 28/12/2018

Il Vice Segretario Generale
f.to Luisa Marchianò

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/01/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 20/12/2018

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC) ANNO 2019 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2018, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22 FEBBRAIO 2018, CHE GIÀ CONFERMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 2019 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to dott.ssa Stefania Storti

Modena, 16.11.2018

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to dott.ssa Stefania Storti

Modena, 16.11.2018

Assessore proponente
f.to dott. Andrea Bosi